





BL—
TRUST

Emanuele Bianchi

Trust: introduzione generale allo strumento

24 ottobre 2019



IL TRUST — DEFINIZIONE

BL —
TRUST

— «...per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato» (Art. 2 Convenzione dell'Aja del 1985).


— Il trust, secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja, ha le seguenti caratteristiche:

- i beni del trust sono una massa distinta rispetto al patrimonio del trustee;
- detti beni sono intestati a nome del trustee;
- il trustee ha il potere e l'obbligo, di cui rendere conto, di gestire e disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme di legge

— Secondo l'art. 11 di detta convenzione il riconoscimento di un trust comporta che i creditori del trustee non possono sequestrare i beni del trust e che sono separati dal patrimonio di quest'ultimo in caso di insolvenza e di bancarotta.



BL— TRUST






IL TRUST — ORIGINE E DISCIPLINA

BL—
TRUST

Il Trust è uno dei più importanti istituti del sistema giuridico inglese e il suo utilizzo ha diverse finalità. Tra le più comuni:





IL TRUST — ORIGINE E DISCIPLINA

BL —
TRUST

— Il Trust ha avuto ingresso nell'ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione de l'Aja dell'1 luglio 1985 in vigore in Italia dal 1° gennaio 1992 che stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento (art. 1).

— Con la legge finanziaria del 2007 e con alcune circolari dell'Agenzia dell'Entrate, tra cui la n. 48/E del 6 agosto 2007, sono stati chiariti gli aspetti fiscali e tributari del Trust in Italia.

— Da ultimo, con la legge 112/2016 (c.d. legge sul “dopo di noi”) il legislatore italiano ha espressamente previsto la possibilità di istituire un Trust per provvedere all'assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, prevedendo per tale istituto una fiscalità agevolata.



IL TRUST — ORIGINE E DISCIPLINA

BL —
TRUST

— In sintesi, ad eccezione della legge n. 112/2016 sul «dopo di noi» e relativa agli aspetti giuridico – fiscali di un trust «tipizzato», l'Italia non ha una legge sul trust ma lo ammette in quanto ha aderito a norme di diritto internazionale pattizio ed entro certi limiti.

— In Italia si assiste quindi alla operatività di trust esteri e italiani (questo ultimi chiamati dalla miglior dottrina trust interni) regolati da leggi di ordinamenti stranieri che hanno disciplinato l'istituto (ad esempio l'ordinamento inglese, quelli delle isole del canale della manica Jersey e Guernsey, San Marino, Malta, BVI etc.).

— L'applicazione di leggi straniere in Italia ha alcuni limiti dettati proprio dalla Convenzione agli articoli 15, 16, 18 che impongono la compatibilità del trust con le norme inderogabili, quelle di applicazione necessaria e quelle di ordine pubblico (e quindi non è riconosciuto un trust che violi le norme sulla protezione di incapaci, sui rapporti matrimoniali, sui rapporti successori ed in particolare la successione necessaria, sulla protezione dei creditori).



LA TESI CRITICA

BL—
TRUST

Gli oppositori del trust hanno negli anni sollevato alcune perplessità sulla compatibilità di questo strumento con il nostro ordinamento, in particolare

— si è fatta rilevare l'incompatibilità tra il principio della universalità della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e la segregazione patrimoniale derivante dalla istituzione del trust;

— si è sottolineata la divergenza tra diritto di proprietà ex art. 832 c.c. e la proprietà atipica (proprietà fiduciaria) scaturente dalla intestazione al trustee dei beni del disponente; in particolare, la tipicità dei diritti reali del nostro ordinamento e la 'pienezza' del diritto di proprietà per sua natura assoluto, non sarebbero compatibili con la figura di proprietà ibrida che scaturisce dallo schema di un trust.



LA TESI FAVOREVOLE

BL—
TRUST

La miglior dottrina e la giurisprudenza fanno invece rilevare che

— nell'ordinamento italiano vi sono già altre norme che, come il trust, limitano la responsabilità patrimoniale, ad es. il 2645 ter c.c., l'art. 167 c.c. l'art. 2447 bis. In ogni caso, di fronte agli usi distorti di tali istituti, si contrappone l'azione revocatoria, per cui vi è una tutela dei diritti dei creditori anteriori all'atto, grazie ad una valutazione sugli effetti segregativi ex post (Cassazione, nella sentenza n.3568/2015).

— Alla tesi sulla tipicità del diritto di proprietà si controbatte con la considerazione che la rigidità della struttura codicistica del diritto di proprietà è superata dal diritto vivente, che contempla l'esistenza di figure di simil-proprietà tutelate dalla legislazione positiva: la multiproprietà, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 427/1998, la quale si caratterizza per l'esistenza di una proprietà perpetua ma temporalmente limitata nel potere di godimento.



LA STRUTTURA

BL—
TRUST

— La struttura tipica di un Trust prevede che un soggetto (**disponente**), trasferisca beni di sua proprietà ad un altro soggetto (**trustee**), affinché quest'ultimo li amministri e li gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell'interesse di **uno o più beneficiari** o per il raggiungimento di uno **scopo**.


— Con l'istituzione del Trust e la sua dotazione, il trustee diviene **proprietario fiduciario** dei beni che impiega per realizzare lo scopo dettato dal disponente nell'atto di trust.

— La dotazione di un Trust può riguardare **ogni tipo di bene**: l'azienda di famiglia, i titoli di credito e gli strumenti finanziari, il denaro liquido, gli immobili sotto forma di piena proprietà o diritti reali minori, le opere d'arte, le dimore storiche etc.



COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI UN TRUST

**AL TRUSTEE POSSONO ESSERE TRASFERITI TUTTI I BENI
FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO PERSONALE O AZIENDALE**



Le modalità di trasferimento dei beni al Trustee dipenderanno dalle caratteristiche dei diversi beni, con conseguente necessità di analizzare di volta in volta ogni singola situazione (atto di dotazione del trust).



PECULIARITA' DEL TRUST

BL—
TRUST



SEGREGAZIONE PATRIMONIALE

— Il patrimonio del Trust risulta separato rispetto a quello personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. Qualunque vicenda personale e patrimoniale possa colpire queste figure non travolge i beni in Trust o fondo in Trust



UNITARIETÀ DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO

— Il Trustee, essendo l'unico proprietario del fondo in Trust, assicura una gestione unitaria e continua nel tempo dello stesso, in conformità agli scopi e nel rispetto dei limiti individuati dal disponente nell'atto istitutivo di Trust



ULTRATTIVITA'

— Attraverso il Trust il disponente può perseguire determinate finalità il cui orizzonte temporale va oltre la sua vita, attribuendo così certezza all'attuazione degli scopi che sarebbero pregiudicati dalla sua morte e altrimenti sono raggiungibili con strumenti giuridici non innovativi



IL TRUST PER L'IMPRESA

BL—
TRUST

Il Trust rappresenta uno strumento molto utile per l'imprenditore.
Può essere, infatti, utilizzato per:



**SEPARARE
IL PROPRIO
PATRIMONIO
DA QUELLO
DELL'AZIENDA**

— Evitare che il dissesto aziendale e procedure concorsuali incidano sul patrimonio personale



**PROGRAMMARE
E PIANIFICARE IL
PASSAGGIO
GENERAZIONALE
IN AZIENDA**

— Prevenire il sorgere di futuri attriti tra eredi; sopperire all'eventuale mancanza di eredi idonei o interessati alla continuità aziendale



**ASSICURARE
UNA GESTIONE
FLUIDA E
UNITARIA
DELL'AZIENDA**

— Evitare che eventi della vita creino una frammentazione degli assetti partecipativi che pregiudicano la governance



**SFRUTTARE FORME DI
GARANZIA ALTERNATIVE A
QUELLE TRADIZIONALI**

— L'utilizzo dello strumento Trust si presenta di estremo interesse quale forma di garanzia alternativa a quelle tradizionali personali



IL TRUST PER LA FAMIGLIA

BL—
TRUST

Il Trust è uno strumento utile per la famiglia perché consente di:



PREVENIRE LE LITI E IL DISACCORDO TRA FAMILIARI

— I beni conferiti in un trust sono vincolati per un periodo di tempo determinato dal disponente; ciò consente di evitare che la discendenza o altri eredi possano venire in possesso dei beni per via successoria, permettendo di mantenere il patrimonio familiare unito e integro a causa di eventi familiari quali un divorzio, una vita prodiga di un figlio, vicende professionali di familiari



PIANIFICARE LA SUCCESSIONE


— Con un Trust familiare è possibile pianificare la distribuzione dei beni e dei redditi ai propri eredi a terze persone al realizzarsi di condizioni temporali o eventi della vita (ad es. laurea di un figlio, un matrimonio, la necessità di comprare una casa etc.) con il trust è inoltre possibile beneficiare soggetti esterni alla famiglia in maniera riservata



ALTRE POSSIBILI APPLICAZIONI

BL—
TRUST

Tra le molte altre applicazioni del trust vi è anche:





Centro Studi Borgogna

Via Borgogna, 5 - 20122 Milano

www.centrostudiborgogna.it



TEL.: +39 02 3664 2658

M.: info@centrostudiborgogna.it